Alessandro Germani

Welfare sanitario, contributi e reddito

Alessandro Germani è partner dello studio associato GDC Corporate & Tax

La completa detassazione dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale si lega: da un lato alle misure di cosiddetto welfare aziendale introdotte di recente nel nostro sistema tributario, in quanto in grado di amplificarne l'effetto; dall'altro alla recente emergenza legata al Covid-19, che ha riportato alla ribalta le tematiche relative alla salute e alla sanità. Vediamo, dunque, in che modo la variabile fiscale possa giocare un ruolo utile nell'ambito di questi trend.

Per quanto concerne la tassazione del reddito da lavoro dipendente (articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) vige la regola per cui tutte le somme in denaro e le attribuzioni in natura costituiscono reddito di lavoro dipendente. A questa regola basilare fanno eccezione alcune previsioni specifiche, che comportano, a seconda dei casi,una parziale o completa detassazione. Tra queste, per quanto di specifico interesse, occorre considerare la previsione della lettera a)del comma 2 dell'articolo 51, che fa riferimento ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore, complessivamente, a euro 3.615,20. Pertanto,tale disposizione prevede che, a certe condizioni, i contributi di assistenza sanitaria non configurino reddito di lavoro dipendente fino ad un massimo di euro 3.615,20.
Si parla in questo caso di welfare sanitario azien-

dale, in quanto l'assistenza sanitariaintegrativa viene messa a disposizione del lavoratore nell'ambito di un rapporto di lavoro. Ai fini del calcolo di questo limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) ossia dei contributi versati dal contribuente fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 delD.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con Decreto del Ministro della salute.
Di fatto i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro e sono deducibili per un importo massimo di 3.615,20 euro.
Chiarito il quadro di base, giova considerare come lo stesso sia stato amplificato dalle recenti norme volte a incentivare il cosiddetto welfare aziendale. In questo contesto, la legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità, per il lavoratore, di sostituire in tutto o in parte il premio di risultato con contributi sanitari alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, che come già visto, non costituiscono reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di euro 3.615,20. Infatti l'art. 1 comma 184-bis, lettera b) della legge n. 208/2015 ha stabilito che ai fini di cui sopra non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva, i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo,anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a).
Pertanto a decorrere dal 2017 i contributi versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in sostituzione di premi di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per un importo di euro 3.615,20. A tale importo potrà, infatti, aggiungersi l'ulteriore importo di contributi esclusi dal reddito nel limite massimo di euro 3.000 a titolo di welfare aziendale.
Quanto sopra è stato espressamente chiarito anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018 (paragrafo 2.3). In particolare, poi, la stessa ha evidenziato come la legge di bilancio 2017 non abbia dettato disposizioni circa la deducibilità o detraibilità delle spese sanitarie rimborsate dalla cassa. Secondo l'Agenzia, quindi, tornano utili le regole generali per cui la deduzione o la detrazione spettano al contribuente solo nel caso in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del medesimo, condizione che non sussiste qualora la stessa sia sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito - o che non hanno concorso alla formazione del reddito - come nel caso di contributi versati in sostituzione di premi di risultato agevolabili. Altro aspetto degno di considerazione è contenuto nel paragrafo 4.10 della circolare, nel quale l'Agenzia ha chiarito che non si ravvisano criticità laddove le casse sanitarie operino rispettando principi di mutualità. Viceversa, tali criticità emergono laddove si ravvisi una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione e il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore - o

dei suoi familiari e conviventi - al punto che la prestazione , sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa, ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro. In tali casi l'Agenzia ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del vantaggio fiscale disposto dell'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR, rappresentato dalla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione prevista per le spese sanitarie rimaste a carico. Come osservato da Assonime (circolare n. 22 del 10 ottobre 2018) in caso di mancato rispetto delle condizioni individuate dall'Agenzia, dunque, il contributo concorrerà alla formazione dell'imponibile del lavoratore ma la spesa medica risulterà comunque detraibile dal lavoratore stesso.

Infine, l'esclusione dal reddito della contribuzione alla cassa sanitaria avviene nel momento in cui il dipendente, che opti per la sostituzione del premio di risultato con i contributi in esame,effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma, indipendentemente quindi dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria (risposta n. 212 del 27 giugno 2019).